



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

N. 41 dell'8 novembre 2004

Sommario a pagina 5

ACCORDO PRELIMINARE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL DPR 18/6/2002, N. 164 PER L'ANNO 2003

Il giorno 5 novembre 2004 alle ore 9,45 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica composta:

On.le Sottosegretario

e dai Segretari Nazionali delle OO.SS.:

SIULP

SAP

Federazione SILP per la CGIL-UILPS

FSP

SIAP-ANFP

Federazione CONSAP-ITALIA SICURA

COISP-UP

**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE
DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI**

ART. 1

- 1) Il Fondo previsto dall'art. 15 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, per l'anno 2003 è alimentato da risorse finanziarie pari ad €58.624.793 da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e provenienti da:
- somme relative allo stanziamento dello 0,80% previsto al comma 10 dell'art. 2 legge 23/12/98, n. 449, pari a €19.405.403;
 - quota di pertinenza proveniente dallo stanziamento finalizzato al pagamento della presenza qualificata pari a € 6.651.448;
 - importi derivanti, ai sensi dell'art. 14, lettera a) del DPR 16/3/99, n. 254, dalla riduzione fino al 2% degli stanziamenti per l'anno 2000 riferiti ai compensi per lavoro straordinario pari a € 3.786.456;
 - somme derivanti, ai sensi dell'art. 14 del DPR 16/3/1999, n. 254, dalla riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell'anno 2001 dei compensi per lavoro straordinario, pari a €1.834.919;
 - somme derivanti, ai sensi dell'art. 11 del DPR 9/2/2001, n. 140, dall'ulteriore riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell'anno 2002 dei compensi per lavoro straordinario, par a €6.071.467;
 - somme derivanti , ai sensi dell'art. 14 del DPR 18/6/202, n. 164, pari a €17.400.000;

2) somme derivanti dall'art. 3 del DPR 19/11/2003, n. 348 pari a €3.475.100,00.

ART. 2 **(Fattispecie applicative)**

- 1) Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate a remunerare per l'anno 2003 le seguenti fattispecie:
 - a) reperibilità;
 - b) intervento per attività in servizio di reperibilità;
 - c) cambio turno;
 - d) produttività collettiva;
 - e) servizi resi in alta montagna.

- 2) Per le fattispecie indicate al comma 1 sono corrisposti compensi nelle seguenti misure:
 - a) €6,20 per ciascun turno di reperibilità;
 - b) €9,80 per ogni intervento per attività in servizio di reperibilità;
 - c) €7,00 per ogni cambio turno;
 - d) €1,80 giornalieri o €0,90 giornalieri per l'effettiva presenza secondo le indicazioni del successivo art. 5;
 - e) €5,20 per ciascun servizio reso in alta montagna.

- 3) I compensi relativi alle fattispecie individuate al comma 1 sono cumulabili.

- 4) Il personale con qualifica di Vice Questore Aggiunto che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 43 commi 21 e 23 della legge 1/4/1981, n. 121, gode del trattamento economico da Primo Dirigente e da Dirigente Superiore, è beneficiario, ai sensi dell'art. 2 del DPR 164/02, di tutti gli emolumenti previsti dal comma 1 del presente articolo.

- 5) Eventuali risorse residue saranno destinate ad un'integrazione del compenso erogato per la produttività collettiva.

ART. 3 **(Reperibilità e compenso per attività di intervento)**

- 1) Per l'individuazione degli aventi diritto ai compensi previsti per la reperibilità e intervento per attività in servizio di reperibilità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 7/8/14, commi 1 e 2, e 20 dell'ANQ del 15/5/2000.

- 2) Al personale non reperibile, che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio, devono essere corrisposti i compensi previsti per la reperibilità e la chiamata in servizio.

ART. 4 (Cambio turno)

- 1) Per l'individuazione degli aventi diritto al compenso previsto per il cambio turno si procede secondo quanto previsto dagli art. 6 co. 4, 7 co. 6, 8 co. 4 dell'A.N.Q. del 15 maggio 2000. Ogni variazione di turno successiva alla definizione della pianificazione dà luogo al compenso previsto per il cambio turno nel rispetto del limite di cui all'art. 7 co. 6 lett. b) del citato A.N.Q.
La modifica dell'orario di servizio disposta in sede di pianificazione settimanale non dà luogo al compenso relativo al cambio turno.
Al personale impiegato nei servizi continuativi è attribuito il compenso per il cambio turno solo alla prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.
- 2) Al personale in forza presso i Reparti Mobili ed effettivamente impiegato negli stessi compete un compenso lordo annuo pari a €500.
Al personale dei Reparti Mobili aggregato presso gli Uffici Territoriali nonché quello trasferito il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto.
Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.

ART. 5 (Produttività collettiva)

- 1) Il compenso è attribuito al dipendente, calcolando i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare.
- 2) Ai fini del computo si configurano come giorni di effettiva presenza:
 - a) i riposi compensativi;
 - b) le assenze per infermità occorse in servizio per fatti verificatisi nell'arco dell'anno solare;
 - c) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;
 - d) le assenze per astensione obbligatoria ed interdizione anticipata dal lavoro in applicazione rispettivamente degli artt. 4 e 5 della legge 1204/71;
 - e) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa e dei distacchi.Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.
- 3) Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale di ruolo della Polizia di Stato, vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, il periodo di frequenza è equiparato a presenza.

- 4) Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo delle giornate ad ogni cinque giorni di effettiva presenza sarà sommato un giorno.
- 5) Al personale effettivamente impiegato in servizi resi in alta montagna, in vigilanza fissa esterna, in attività di controllo del territorio svolta con orario continuato è corrisposto un compenso giornaliero di €0,90.
Al restante personale, ivi compreso quello impiegato in attività di controllo del territorio resa con orario non continuativo è attribuito un emolumento giornaliero di €1,80.
Al dipendente occasionalmente impiegato nel controllo del territorio nelle fasce orarie 19/01 e 01/07 (o 00/06 o 00/07) è corrisposto un emolumento pari a €0,90.

ART. 6 **(Alta montagna)**

- 1) Il compenso è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente.
- 2) Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.

Sommario n. 41 dell'8 novembre 2004

- **Benefici economici: il punto della situazione**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: i migliori tassi**
- **Buoni pasto: è giunto il momento di fare chiarezza**
- **Sezioni di polizia giudiziaria: pubblicate le vacanze d'organico**

Benefici economici: il punto della situazione

Dopo la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo di incentivazione di cui all'art. 14, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (cd. 2° livello di contrattazione) siglato venerdì, 5 novembre scorso (il cui testo integrale è riportato in apertura) ed in attesa che vengano completati gli *iter* previsti sia per questo accordo che per il rinnovo contrattuale, nonché per le altre disposizioni a carattere anche economico in corso di perfezionamento, come il riallineamento degli ispettori capo già ruolo ad esaurimento e l'adeguamento delle misure delle indennità accessorie per il personale che fruisce di trattamento economico dirigenziale, il Dipartimento della pubblica sicurezza sta predisponendo le misure necessarie a dare esecuzione a tali disposizioni in maniera ottimale.

Sulla base dei tempi attualmente previsti per il completamento delle procedure in corso si prevede pertanto che

l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà con la mensilità del prossimo mese di gennaio e, secondo quella che è ormai una prassi consolidata, la corresponsione degli arretrati con la mensilità del mese successivo ovvero, in questo caso, con lo stipendio di febbraio.

Cospicui e generalizzati sarebbero i vantaggi di natura fiscale di cui godrebbe il personale della Polizia di Stato qualora trovasse conferma questo orientamento con riferimento a tutti gli adeguamenti-aggiornamenti in itinere, che più avanti verranno elencati in dettaglio; è tuttavia utile premettere una dettagliata analisi dei presupposti normativi a carattere fiscale che sono su cui detti vantaggi si fondano, vale a dire la tassazione separata degli emolumenti arretrati e la strutturazione dei conguagli.

La tassazione separata ed i suoi effetti pratici

La corresponsione delle competenze arretrate relative all'anno corrente in conseguenza dell'entrata in vigore di un rinnovo contrattuale comporta l'applicazione alle competenze stesse di una ritenuta erariale operata sulla base dell'aliquota massima applicata al dipendente stesso dal sostituto d'imposta (nel nostro caso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) sulla base del suo reddito annuo lordo previsto ed in relazione ai vigenti scaglioni di reddito.

Ciascuno di noi può verificare quale sia l'aliquota massima che viene applicata al suo reddito nell'apposito riquadro dello statino paga mensile: nella quasi totalità dei casi l'aliquota massima applicata è del 29% (per redditi annui lordi da 15.000 a 29.000 euro), del 31% (per redditi annui lordi da 29.000 euro a 32.600 euro) o del 39% (per redditi annui lordi da 32.600 a 70.000 euro).

Nel caso in cui le competenze arretrate vengano corrisposte in un anno successivo rispetto a quello in cui sono state maturate ad esse va applicata l'aliquota media per tassazione separata, evidenziata nelle nostre "buste paga" immediatamente sotto la citata aliquota massima e che, di norma, per un appartenente alla Polizia di Stato oscilla all'incirca, mediamente, tra il 24 ed il 26%, giungendo in rari casi al 27% ed oltre.

Come si vede la differenza oscilla, in genere, tra i cinque ed i dodici punti percentuali; in parole povere ciò equivale a dire che:

- su ogni 100 euro, tassati con l'aliquota massima del 29%, paghiamo 29 euro di tasse mentre;
- sugli stessi cento euro, tassati con l'aliquota media del 24%, paghiamo solo 24 euro.

Un esempio concreto sarà certamente utile a chiarire meglio: supponiamo che ad un particolare dipendente spettino arretrati pari a 840 euro; in tal caso:

- se li percepisce nell'anno in corso pagherà 260,40 di tasse (se l'aliquota massima è del 31%);
- se li percepisce in un anno successivo pagherà solo 210,00 euro di tasse (se l'aliquota media è del 25%).

In pratica con la tassazione separata in questo caso specifico il dipendente "risparmierà" il pagamento di oltre 50 euro di tasse percependo una somma netta che risulta maggiore di un corrispondente importo.

L'applicazione della tassazione separata agli arretrati relativi ad anni precedenti è prevista dall'articolo 17 (già articolo 16, rinumerato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in vigore dal 1° gennaio 2004) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, recante l'Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"; i criteri per la determinazione dell'imposta per i redditi tassati separatamente sono dettati dall'art. 21 del citato Tuir (già articolo, anch'esso rinumerato dal d.lgs. 344/2003).

Conguagli a debito e conguagli a credito

Come noto all'inizio di ogni anno i nostri redditi possono essere soggetti a conguaglio fiscale, a norma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che impone ai datori di lavoro di «effettuare, all'atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti», che verrà poi versata all'erario da detti datori di lavoro, i quali nel versamento delle imposte dirette devono sostituirsi ai dipendenti e si definiscono pertanto "sostituti d'imposta".

Dispone infatti la normativa vigente che gli uffici devono effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo il conguaglio tra le ritenute già operate sulle somme erogate nel corso dell'anno precedente e le imposte da applicare in relazione al reddito effettivamente percepito nel citato anno precedente e fino al 12 gennaio dell'anno successivo (artt. 23, co. 3, 29 co. 2 del citato d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 22.12.1986, n. 917).

Al fine di evitare il più possibile conguagli a debito del dipendente, che in alcuni casi potrebbero lasciare di fatto l'interessato senza retribuzione per una o più mensilità e ciò anche in relazione alle note problematiche legate all'entrata in vigore della cosiddetta "no-tax area", di cui si è diffusamente detto su queste pagine ed è argomento di alcune importanti ministeriali, d'intesa con le organizzazioni sindacali il Dipartimento della pubblica sicurezza ha attivato e sta conducendo con sempre maggiore impegno un'attenta e capillare opera di informazione e sensibilizzazione che ha consentito di limitare, con rare eccezioni per alcuni casi limite, sia gli importi da conguagliare che il numero degli interessati a conguagli particolarmente onerosi.

A questo punto bisogna evidenziare come il reddito effettivamente percepito dal dipendente può essere contabilizzato dal Cenaps solo verso la metà di gennaio, dopo che gli uffici periferici avranno provveduto all'inserimento di tutte le contabilità manuali: solo in quel momento è possibile effettuare un calcolo preciso dell'eventuale differenza tra l'ammontare delle ritenute operate durante l'anno sulla base del reddito presunto e quelle da effettuare sulla base di quanto effettivamente versato al dipendente.

E' per questo motivo che, si presume, anche quest'anno il Dipartimento non contabilizzerà a gennaio eventuali importi a credito dei dipendenti, evitando così che le somme inizialmente rimborsate vadano ad aggiungersi agli eventuali conguagli a debito derivanti dalle contabilità manuali elaborate in periferia, mentre sarà a febbraio, quando tutti i dati saranno disponibili, che verranno liquidati i conguagli a credito dei dipendenti e trattenuti gli eventuali importi residui dei conguagli a debito.

Si ritiene pertanto probabile che verranno seguiti criteri analoghi a quelli dettati con circolare n. 333-G/R.1-C.D.I/n.21/04 dell'8 gennaio 2004, mediante la quale il Dipartimento della pubblica sicurezza ha confermato per i conguagli dei redditi 2003 i criteri adottati a partire dal 1998, in base ai quali le operazioni di conguaglio a debito del dipendente verso l'Amministrazione vengono effettuate a partire dal mese di gennaio, con il seguente criterio:

- dipendenti con conguaglio a debito superiore ad € 1.000: il 40% delle risultanze;
- dipendenti con conguaglio a debito tra € 1.000 e 750: il 50% delle risultanze;
- dipendenti con conguaglio a debito tra € 750 e 250: il 50% delle risultanze;
- dipendenti con conguaglio a debito inferiore a € 250: l'intero importo delle risultanze.

Arretrati relativi al rinnovo contrattuale

Sulla base delle considerazioni sopra svolte dopo l'aggiornamento delle retribuzioni con la retribuzione del mese di gennaio, la corresponsione degli arretrati a febbraio dovrà essere sottoposta a tassazione separata e quindi con l'aliquota media, mentre se giungesse con la retribuzione di dicembre verrebbe applicata l'aliquota massima.

Per consentire a ciascuno di ipotizzare l'effetto pratico sulla propria retribuzione della corresponsione degli incrementi contrattuali nel 2005 anziché a dicembre 2004 riportiamo di seguito un estratto della tabella riepilogativa delle spettanze relative a ciascuna qualifica che abbiamo pubblicato alcune settimane fa, subito dopo la sottoscrizione del contratto relativo al biennio economico 2004-2005; ognuno potrà effettuare il semplice calcolo in tre "passi":

1. moltiplicare l'importo relativo alla qualifica rivestita per l'aliquota percentuale massima, rilevabile dallo statuto paga; **esempio**: se l'aliquota massima è pari al 29% bisognerà moltiplicare per 0,29;
2. moltiplicare l'importo relativo alla qualifica rivestita per l'aliquota percentuale media per tassazione separata, rilevabile anch'essa dallo statuto paga; **esempio**: se l'aliquota media è pari al 25,06% bisognerà moltiplicare per 0,2506;
3. sottrarre l'importo ottenuto con la moltiplicazione di cui al punto 2 dall'importo ottenuto con la moltiplicazione di cui al punto 1; il risultato della sottrazione sarà l'importo che abbiamo "risparmiato" sulle tasse.

Tabella riepilogativa dei benefici LORDI da percepire per l'intero anno 2004 - Elaborazione Siulp

Qualifica	Totale benefici (arretrati) per l'anno 2004
Vice questore aggiunto	1.029,08
Commissario capo	979,68
Commissario	958,49
Vice commissario	926,90
Sostituto commissario	944,19
Ispettore superiore – sups	944,19
Ispettore capo	900,77
Ispettore	883,87
Vice ispettore	837,33
Sovrintendente capo	867,10
Sovrintendente	820,43
Vice sovrintendente	817,83
Assistente capo	749,84
Assistente	710,84
Agente scelto	677,04
Agente	648,44

Infine, se la corresponsione di tali competenze avvenisse con la mensilità di febbraio 2005, i relativi importi, consentirebbero di riequilibrare le numerose situazioni di fatto in cui i conguagli a debito dovrebbero risultare comunque inevitabili.

Gli altri arretrati ed il fondo incentivante

Per le altre competenze arretrate il discorso è identico a quello relativo al rinnovo contrattuale e, pertanto, appare probabile che con la mensilità di febbraio verranno corrisposti gli arretrati relativi alle promozioni determinate dall'applicazione del decreto-legge che ha riallineato gli ispettori capo già ruolo ad esaurimento, nonché l'adeguamento delle indennità accessorie per il personale che fruisce di trattamento economico dirigenziale, disposto dalla legge di conversione del citato decreto legge; per quanto attiene alla corresponsione dei benefici relativi al fondo incentivante va invece rilevato che, trattandosi di competenze relative al 2003 e di emolumenti che vengono liquidati secondo una procedura diversa rispetto agli stipendi, potrebbero essere corrisposti dopo il 12 gennaio, evitando così il rischio conguagli, ma senza la necessità di attendere la fine di febbraio.

FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

NUOVI TASSI

Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi. (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro Cessioni Quinto



Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCC di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Buoni pasto: è giunto il momento di fare chiarezza

Se un giorno qualcuno domandasse quale istituto o tutela contrattuale potrebbe essere assunto come esempio di diritto negato probabilmente di dubbi ce ne sarebbero pochi: dal momento in cui il relativo diritto è stato riconosciuto agli appartenenti alla Polizia di Stato il buono pasto è apparso sicuramente uno dei concetti risultanti più ostici all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Numerose e svariate sono state le circostanze in cui, su questo tema, il confronto con il Dipartimento della pubblica sicurezza si è fatto serrato, giungendo al limite dello scontro, per non parlare delle innumerevoli occasioni in cui dalla periferia pervengono segnalazioni che narrano delle spericolate acrobazie pseudo-giuridiche e comico-lessicali di fantasiosi dirigenti locali, le cui menti appaiono perennemente gravide di mirabolanti ed innovative idee tutte tese, immancabilmente, a tentare di negare il diritto al buono pasto.

E' per questo motivo che nelle scorse settimane siamo tornati ad intervenire sull'Amministrazione centrale, al fine di ottenere lo scioglimento di due dei nodi principali che, circoscrivendo in maniera eccessiva l'attribuzione del diritto al buono pasto, a nostro parere violano lo spirito degli accordi contrattuali; più in particolare:

Servizi di scorta e tutela

E' stata chiesta la tempestiva emanazione di disposizioni che consentano, utilizzando anche le nuove risorse specificamente destinate al buono pasto dall'accordo contrattuale relativo al biennio economico 2004-2005, di attribuire il beneficio a coloro i quali effettuano servizi di scorta e tutela nella propria sede di servizio e che, per la particolare natura del servizio svolto, abbiano l'oggettiva impossibilità di consumare i pasti presso le mense o gli esercizi convenzionati;

"Doppio" buono pasto

E' stata ribadita l'urgente esigenza di adottare tutti i provvedimenti necessari a far sì che il personale che ha diritto al buono pasto e che, in ragione dell'impiego in servizio, maturi il diritto a fruire di due pasti nello stesso giorno, possa vedersi riconosciuto il diritto all'attribuzione di due buoni pasto nella stessa giornata lavorativa.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

Sezioni polizia giudiziaria: pubblicate le vacanze

Sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/28 del 25 ottobre scorso il dipartimento della pubblica sicurezza ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 le vacanze determinatesi nell'organico del personale delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso i seguenti tribunali:

- Distretto di Catania - Tribunale di Ragusa: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti;
- Distretto di Genova - Tribunale per i minorenni Genova: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti;
- Distretto di Palermo - Tribunale di Palermo: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Reggio Calabria - Tribunale di Palmi: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Roma - Tribunale di Roma: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Torino - Tribunale di Alessandria: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Trento - Tribunale di Bolzano: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori.

Il personale interessato dovrà presentare domanda al dirigente dell'ufficio, ente, reparto o istituto presso il quale presta servizio **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione delle vacanze sul richiamato supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale, indicando la sede ove desidera essere assegnato.

A norma di quanto disposto nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982, così come richiamato nella circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 ottobre 1989, non potranno in nessun caso essere prese in considerazione le domande degli interessati che prestino servizio nella sede di appartenenza da meno di quattro anni, ridotti a due anni per le sedi di servizio disagiate nel caso in cui siano rivolte ad ottenere l'assegnazione a sezioni di polizia giudiziaria ubicate in sedi diverse dalla sede di appartenenza.

I dirigenti degli uffici dovranno trasmettere al questore della provincia in cui le sezioni di polizia giudiziaria sono ubicate le domande corredate dal parere e da copia del foglio matricolare aggiornato.

I questori avranno cura di inviare, con ogni urgenza e con elenco, le domande pervenute dai diversi uffici, enti, reparti o istituti della provincia (corredate dal parere e da copia del foglio matricolare aggiornato) ai titolari delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello nei cui distretti sono ubicate le sedi richieste dal personale, informando contestualmente i questori delle province ove sono dislocate le sedi stesse ed il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane.

In ogni caso almeno un terzo del personale segnalato dovrà aver precedentemente svolto attività nelle sezioni di polizia giudiziaria o nei servizi di polizia giudiziaria per almeno due anni; anche per detto personale occorrerà inviare il parere di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e copia del foglio matricolare aggiornato.

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

FINANZIAMENTI *facili, rapidi ed economici*

**NUOVI
TASSI**

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

NOVITÀ

► **Prestiti Personali con rimborso in conto corrente**

► **Prestiti Pensionati INPDAP (TAEG max 7,85%)**

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma